



COMUNE DI STIGLIANO
Provincia di Matera

AREA AMMINISTRATIVA

Regolamento accesso e funzionamento del servizio “DOPO DI NOI”

Regolamento approvato con deliberazione G.C. n. 27 del 29/04/2022

AMBITO “METAPONTINO COLLINA MATERANA”

COMUNE CAPOFILA POLICORO

COMUNI DI

Accettura – Aliano - Cirigliano –Colobrarò – Craco - Gorgoglione – Montalbano Jonico – Nova Siri –
Pisticci - Rotondella – San Giorgio Lucano – San Mauro Forte - Scanzano Jonico – Stigliano – Tursi –
Valsinni



COMUNE DI STIGLIANO

Provincia di Matera

AREA AMMINISTRATIVA

Il servizio “Dopo di Noi” è articolato in:

- a) **Casa-famiglia** per persone adulte con disabilità grave prive del sostegno familiare – (Rif. DGR n. 194/ a2017 macroarea M5.4-bis, nonché ai sensi dell’art. 4 L. n. 112/2016) DOPO DI NOI. Trattasi di struttura residenziale con caratteristiche funzionali ed organizzative delle civili abitazioni orientate al modello familiare, rivolta a fornire risposte ai casi dell’area “Dopo di noi”. Garantisce prestazioni e servizi inclusivi a sostegno dell’autonomia individuale, sociale e lavorativa nonché laboratori abilitativi, formativi, ricreativi, espressivi e prestazioni sanitarie assimilabili alle forme dell’assistenza domiciliare”. Il Modulo prevede massimo 5 (cinque) ospiti (M5.4-bis DGR n. 194/2017);
- b) **Gruppo appartamento** per residenzialità temporanea di persone adulte con disabilità fisico e/o psico-sensoriale, prive di validi riferimenti familiari o con particolari necessità familiari (Rif. DGR n. 194/2017 macroarea M5.5 nonché ai sensi dell’art 4 della Legge n. 112/2016 e ss.mm.ii.) DOPO DI NOI. Trattasi di struttura residenziale a bassa intensità socio-assistenziale, con caratteristiche funzionali e organizzative orientate al modello comunitario, a carattere professionale, inoltre sono previsti i servizi di preparazione e somministrazione dei pasti nonché le altre attività della vita quotidiana, in un modulo di massimo n.5 ospiti (M5.5 DGR n. 194/2017).

I servizi di “Casa Famiglia” e “Gruppo Appartamento” si configurano come servizi idonei a garantire il “*Dopo di noi*” a disabili gravi senza il supporto familiare, perfettamente integrati ai servizi territoriali per l’inserimento socio – lavorativo e per il tutoraggio di percorsi di autonomia e indipendenza.



SOMMARIO

Art. 1 – Utenti del servizio

Art- 2 – Finalità

Art. 3 – Requisiti di ammissibilità

Art. 4 – Criteri di priorità per l'accesso al servizio: Modulo “Casa Famiglia”

Art. 5 – Criteri di priorità per l'accesso al servizio: Modulo “Gruppo appartamento”

Art. 6 – Compartecipazione dell'utenza al costo del servizio

Art. 7 – Modalità di presentazione delle domande

Art. 8 – Motivo di esclusione

Art. 9 – Istruttoria delle domande

Art. 10 – Lista di attesa

Art. 11 – Progetto personalizzato

Art. 12 – Trattamento dei dati

Art. 13 – Responsabile del procedimento



Art. 1 – Utenti del servizio

- 1) L'utenza è costituita da soggetti residenti nei Comuni dell'Ambito "Metapontino Collina Materana", di età compresa tra i 18 e i 64 anni, con disabilità grave riconosciuta ai sensi della Legge 104/92 art. 3 comma 3, prive di sostegno familiare in quanto mancanti dei genitori o con genitori non in grado di fornire adeguata protezione, nonché in situazione di progressiva presa in carico da parte dei servizi territoriali già durante l'esistenza in vita dei genitori, in vista del venir meno degli stessi.
- 2) Potranno essere ammesse
 - a) alla Casa-famiglia, (modulo di massimo n.5 ospiti contemporaneamente) struttura residenziale destinata a soggetti di età compresa tra i 18 e i 64 anni, persone adulte con disabilità grave (Legge 104/92 art.3 comma 3) prive del sostegno familiare;
 - b) al Gruppo Appartamento, (modulo di massimo 5 ospiti contemporaneamente) struttura residenziale a bassa intensità socio-assistenziale, per residenzialità temporanea (da due giorni a una settimana), persone adulte con disabilità fisico e/o psico-sensoriale, prive di validi riferimenti familiari o con particolari necessità familiari.

Art. 2 – Finalità

- 1) Il servizio "Dopo di noi", strutturato in "Casa Famiglia" e "Gruppo Appartamento", attraverso la predisposizione di Progetti Personalizzati per l'accesso ai sostegni previsti dalla Legge 112 del 22 giugno 2016, come declinati al successivo art. 4. è volto a:
 - a) Offrire ospitalità notturna e diurna, assistenza qualificata, attraverso interventi mirati e personalizzati atti all'acquisizione, sviluppo e/o mantenimento di capacità comportamentali, cognitive ed affettive/relazionali, ricercando risorse e potenzialità della persona disabile che consentano di proporre risposte adeguate ad ogni singola persona;
 - b) Sostenere e supportare le famiglie, favorendo e mantenendo il rapporto con il portatore di disabilità ed il proprio nucleo familiare;
 - c) Perseguire obiettivi di massimo recupero, integrazione e mantenimento del disabile nel proprio contesto socio-culturale;
 - d) Prevenire l'istituzionalizzazione delle persone con disabilità.

Art. 3 – Requisiti di Ammissibilità

- 1) I requisiti di ammissibilità sono:
 - residenza in uno dei Comuni dell'Ambito Territoriale "Metapontino Collina Materana" (Accettura - Aliano - Cirigliano - Colobraro - Craco - Gorgoglione - Montalbano Jonico - Nova Siri - Pisticci - Policoro - Rotondella - San Giorgio Lucano - San Mauro Forte - Scanzano Jonico - Stigliano - Tursi - Valsinni);
 - età compresa tra i 18 e i 64 anni;



COMUNE DI STIGLIANO

Provincia di Matera

AREA AMMINISTRATIVA

- condizione di disabilità non determinata dal processo di naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità;
- certificazione di disabilità grave riconosciuta ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge n.104/1992.
- Certificazione di invalidità ai sensi dell'allegato 3 del DPCM n. 159/2013.

Art. 4 – Criteri di priorità per l'accesso al servizio: Modulo “Casa Famiglia”

1) Sono di seguito dettagliati gli elementi di priorità:

- a) mancanza di entrambi i genitori;
- b) con genitori che, per ragioni connesse all'età o alla propria condizione di disabilità/non autosufficienza, non sono più in grado di garantire adeguato sostegno genitoriale, ivi compresa la prospettiva del venir meno del supporto familiare;
- c) inseriti in strutture residenziali con caratteristiche che non riproducono le condizioni abitative e relazionali dell'ambiente familiare.
- d) grado di adeguatezza delle condizioni abitative e ambientali rispetto a:
 - disponibilità di spazi in relazione al nucleo familiare,
 - condizioni strutturali e barriere architettoniche,
 - collocazione dell'abitazione rispetto al territorio del Comune di residenza (zona centrale, periferica o isolata, rispetto all'accesso ai servizi pubblici del territorio);
 - condizioni di vulnerabilità economica, certificato dall'ISEE sanitario. (Rif. “Regolamento per l'accesso ai servizi a domanda individuale approvato dall'Ambito”);
 - a parità di indice di gravità si terrà conto del valore ISEE più basso;
 - in caso di ulteriore parità, si darà priorità all'utente più giovane.

Per quel che riguarda i rispettivi punteggi si fa riferimento alla scheda di valutazione sociale, “Allegato B”.

Art. 5 – Criteri di priorità per l'accesso al servizio: Modulo “Gruppo appartamento”

- impossibilità temporanea del nucleo familiare ad assicurare adeguata assistenza
- grado di possibilità di promuovere percorsi per il potenziamento delle autonomie residue
- grado di possibilità per favorire esperienze di vita lontano dal nucleo familiare di origine funzionali all'attivazione di percorsi di “Vita Indipendente”.
- grado di limitazione dell'autonomia;
- capacità di sostegno da parte della famiglia anche in rapporto alla vita relazionale e sociale;
- grado di adeguatezza delle condizioni abitative e ambientali rispetto a:
 - disponibilità di spazi in relazione al nucleo familiare,
 - condizioni strutturali e barriere architettoniche,
 - collocazione dell'abitazione rispetto al territorio del Comune di residenza (zona centrale, periferica o isolata, rispetto all'accesso ai servizi pubblici del territorio);
 - condizioni di vulnerabilità economica, certificato dall'ISEE sanitario. (Rif. “Regolamento per l'accesso ai servizi a domanda individuale approvato dall'Ambito”)
- A parità di indice di gravità si terrà conto del valore ISEE più basso;



COMUNE DI STIGLIANO

Provincia di Matera

AREA AMMINISTRATIVA

- in caso di ulteriore parità, si darà priorità all'utente più giovane.
Per quel che riguarda i rispettivi punteggi si fa riferimento alla scheda di valutazione sociale, "Allegato B".

Art. 6 – Compartecipazione dell'utenza al costo del servizio

- 1) La permanenza nei servizi è a titolo oneroso.
 - per il modulo "Casa Famiglia" il beneficiario è tenuto al pagamento della indennità di accompagnamento mensile;
 - per il modulo "Gruppo Appartamento" il beneficiario è tenuto al pagamento di quota parte dell'indennità di accompagnamento, rapportato al periodo di permanenza.
- 2) La compartecipazione al costo del servizio sarà versata direttamente dagli ospiti delle strutture al soggetto gestore.
- 3) Il Comune di residenza dell'utente è sollevato dalla responsabilità per la mancata riscossione della quota di compartecipazione a carico di ciascun beneficiario.

Art. 7 – Modalità di presentazione delle domande

- 1) Per l'accesso al "Dopo di noi" – Modulo "Casa-famiglia" o al "Modulo "Gruppo appartamento" la domanda di partecipazione, redatta secondo lo schema di domanda, allegato A del presente Regolamento, dovrà essere inoltrata dall'interessato o da suo delegato (tutore- amministratore di sostegno- genitore) all'Ufficio protocollo del proprio Comune di residenza, in triplice copia, tramite PEC, raccomandata A.R. o consegna a mano.
- 2) Alla istanza di partecipazione, debitamente firmata dal richiedente, dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - a) Copia del documento di identità e Codice Fiscale del richiedente e del beneficiario se non coincidenti;
 - b) Certificazione di disabilità grave, riconosciuta ai sensi dell'art.3, comma 3 della legge 104/92;
 - c) Certificazione di invalidità ai sensi dell'allegato 3 del DPCM n. 159/2013;
 - d) Attestazione ISEE per prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria, in corso di validità (art. 6 DPCM 159/2016) – (Rif. "Regolamento per l'Accesso ai servizi associati dell'Ambito Metapontino Collina Materana", deliberato dalla Conferenza dei Sindaci, giusta verbale del 19/07/2019, ratificato e approvato in tutti i Consigli Comunali dei 17 Comuni dell'Ambito).
 - e) Per i cittadini di Stati non aderenti alla UE: copia della carta o del permesso di soggiorno del richiedente e del beneficiario se non coincidenti;
 - f) Potrà essere allegata alla domanda ogni altra documentazione utile ad attestare le condizioni di maggiore urgenza o di priorità previste (es: abitazione in locazione,).



Art. 8 – Motivo di esclusione

- 1) In sede di pubblicazione del primo “Avviso” per l’accesso al modulo “Casa famiglia” o per l’accesso al modulo “Gruppo appartamento” saranno considerati motivo di esclusione:
 - a) Istanza pervenuta oltre il termine indicato nell’Avviso medesimo;
 - b) Istanza priva della firma del richiedente;
 - c) Istanza priva della copia di documento di identità del richiedente.
- 2) Qualora in sede di verifica della documentazione allegata alla domanda di accesso al modulo “Casa famiglia” o al Modulo “Gruppo appartamento” emerge la necessità di un supplemento istruttorio e/o integrazione documentale, con formale comunicazione al soggetto richiedente sarà richiesta la documentazione mancante da consegnare entro un termine perentorio indicato nella medesima nota. L’istanza sarà esclusa laddove la certificazione a integrazione della stessa non pervenga nei termini indicati.

Art. 9 – Istruttoria delle domande

- 1) Il Comune di residenza del richiedente l’accesso al Dopo di Noi - Modulo “Casa famiglia” o al Modulo “Gruppo appartamento” protocollata l’istanza, la invia al comune capofila entro 5 giorni, completa di allegati, trattenendone copia. Una copia dell’istanza, debitamente protocollata, dovrà essere consegnata anche al richiedente.
- 2) L’Ufficio di Piano dell’Ambito verifica l’ammissibilità delle domande e da comunicazione dell’esito ai comuni interessati.
- 3) Il Servizio Sociale del Comune di residenza dei richiedenti risultati ammissibili, entro 10 giorni dalla comunicazione da parte del Comune Capofila, avvia la procedura di valutazione, previa somministrazione della “scheda di valutazione sociale”, allegato B del presente Regolamento. Tale scheda esprime un valore numerico riferito a ciascun elemento di valutazione, al fine di definire un valore il più possibile oggettivo, funzionale alla predisposizione della graduatoria di Ambito.
- 4) La scheda di valutazione, debitamente compilata e sottoscritta dall’Assistente Sociale del Comune di residenza e dal richiedente l’accesso al Dopo di Noi, è inviata all’Ufficio di Piano che stila ed approva l’elenco unico di Ambito.
- 5) In caso di parità di punteggio, l’Ufficio di Piano stila una graduatoria in ordine al valore ISEE, dando priorità al valore ISEE più basso.
- 6) In caso di ulteriore parità, la precedenza sarà valutata in ordine all’età più giovane della persona disabile.
- 7) Per gli interventi di permanenza temporanea, Modulo “Gruppo appartamento” ai sensi dell’art. 3 comma 7 del DM del 23.11.2016, l’iter relativo alla valutazione delle istanze segue le modalità sopra descritte. Considerata la temporaneità dell’accoglienza, i periodi di permanenza degli ospiti della struttura saranno concordati dal Servizio Sociale professionale dell’Ente inviante e dal Coordinatore del Gruppo Appartamento e comunicati all’Ufficio di Piano ad ogni singolo accesso.



Art 10 – Lista di attesa

- 1) Eventuali domande in eccedenza rispetto alla capienza della struttura, ovvero del Modulo “Casa famiglia” - Modulo “Gruppo appartamento” – comporteranno la predisposizione di una lista d’attesa.
- 2) La lista di attesa comprenderà altresì tutte le istanze che perverranno successivamente alla data di scadenza del primo “Avviso” pubblicato dall’Ambito, per l’accesso a uno dei Moduli a locati presso la struttura del “Dopo di noi”;
- 3) Per il Modulo “Casa-famiglia” è previsto l’aggiornamento della lista di attesa a ogni eventuale possibilità di inserimento di nuovo utente, secondo i criteri di priorità di cui all’art. 4 del presente Regolamento”, tanto al fine di dare adeguata risposta ai richiedenti che versano in situazione socio-familiare e sanitaria di maggiore criticità.
- 4) Per il Modulo “Gruppo appartamento” è previsto l’aggiornamento della lista di attesa con cadenza trimestrale, secondo i criteri di priorità di cui all’art. 4 del presente “Regolamento”
- 5) L’avente diritto alle relative informazioni potrà fare richiesta al servizio sociale del Comune di residenza, cui l’ufficio di Piano dell’Ambito notificherà l’esito degli aggiornamenti, indicando la posizione in lista di attesa del richiedente residente nel territorio di competenza.
- 6) In caso di scorrimento della graduatoria, l’ufficio di Piano inoltrerà formale comunicazione al Comune di residenza dell’avente diritto ad accedere alla struttura del “Dopo di noi” ovvero al modulo “Casa famiglia” o al Modulo “Gruppo appartamento”. A seguito di detta comunicazione il servizio sociale dell’Ente si attiverà per le specifiche competenze.

Art. 11 – Il Progetto Personalizzato

- 1) Ricevuta la comunicazione dell’esito delle domande, ovvero delle domande dei richiedenti utilmente collocati nei primi 5 posti della graduatoria d’Ambito, ogni Servizio Sociale comunale interessato attiva il procedimento di presa in carico del beneficiario, attraverso la definizione e l’approvazione del Piano di Assistenza Personalizzato (PAI), ritenuto condizione necessaria per l’accesso al servizio. Alla definizione del PAI concorrono, oltre al servizio sociale, la famiglia del richiedente, il Coordinatore della struttura ed altri soggetti interessati e interessabili, il coordinatore dell’Ufficio di Piano o suo delegato, personale sanitario che sarà indicato dal distretto sanitario competente per territorio.
- 2) Responsabile del PAI è un case manager, individuato nella figura dell’assistente sociale o altra figura sociale del Servizio Sociale comunale.
- 3) Il case manager cura le diverse fasi della presa in carico che riguardano la valutazione, la redazione del Piano di assistenza individualizzato, il monitoraggio e la rivalutazione, svolgendo il ruolo di raccordo con gli altri soggetti di volta in volta interessati o interessabili.
- 4) Il piano di Assistenza Individualizzato, predisposto dal Servizio Sociale comunale competente, attraverso il case manager, deve contenere:
 - obiettivi generali e obiettivi specifici, riferiti questi ultimi ai diversi attori del progetto;
 - il programma degli interventi;
 - i vincoli negoziati tra le parti;
 - gli impegni della famiglia del beneficiario (se esistente) o del caregiver (es. amministratore di sostegno);
 - la responsabilità dei singoli operatori della rete per la programmazione degli interventi.



COMUNE DI STIGLIANO

Provincia di Matera

AREA AMMINISTRATIVA

Art. 12 – Trattamento dei dati

- 1) I dati raccolti con le modalità previste dalla procedura saranno trattati, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, c.d. GDPR; D.Lgs. n. 196/2003; D.Lgs. n.101/2018 esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura pubblica da parte dei Servizi Sociali comunali, e dell'Ambito e utilizzati a fini del presente Avviso, nonché per le attività di rendicontazione da inoltrare alla Regione Basilicata.

Art. 13 – Responsabile del Procedimento

- 1) Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 5 L. 241/1990, e ss.mm.ii. è il Coordinatore dell'ufficio di Piano del Comune di Policoro, capofila dell'Ambito Metapontino Collina Materana.